



**CITTÀ
DI ANDRIA**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17 Febbraio 2025

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.....	4
Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare.....	4
Art. 3 - Rapporti, Informazioni e supporto al contribuente.....	4
Art. 4 - Conoscenza degli atti e semplificazione.....	4
Art. 5 - Chiarezza delle norme regolamentari.....	4
Art. 6 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.....	4
Art. 7 - Pubblicità dei provvedimenti Comunali.....	5
Art. 8 - Forme di gestione.....	5
TITOLO II - ENTRATE COMUNALI: DEFINIZIONE E GESTIONE.....	6
Art. 9 - Individuazione delle entrate Comunali.....	6
Art. 10 - Soggetti Responsabili delle Entrate.....	6
Art. 11 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento.....	6
Art. 12 - Agevolazioni.....	6
TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI.....	6
Art. 13 - Attività di verifica e controllo.....	6
Art. 14 - Attività di accertamento delle entrate tributarie.....	7
Art. 15 - Principio del contraddittorio.....	7
Art. 16 - Chiarezza e motivazione degli atti.....	8
Art. 17 - Annullabilità degli atti tributari.....	9
Art. 18 - Nullità degli atti tributari.....	9
Art. 19 - Divieto di <i>bis in idem</i> nel procedimento tributario.....	9
Art. 20 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente.....	9
Art. 21 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....	10
Art. 22 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.....	10
Art. 23 - Modalità di pagamento dei tributi.....	10
Art. 24 - Importo minimo per recupero tributario.....	10
Art. 25 - Sanzioni tributarie ed interessi moratori.....	10
Art. 26 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore.....	11
Art. 27 - Dilazioni di pagamento per accertamenti esecutivi ed ingiunzioni fiscali.....	11
Art. 28 - Riscossione coattiva delle entrate.....	12
Art. 29 - Rimborsi.....	13
Art. 30 - Compensazione: definizione, presupposti ed effetti.....	13
Art. 31 - Compensazione su istanza del debitore.....	14
Art. 32 - Compensazione su proposta d'ufficio.....	14
TITOLO V - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	14
CAPO I - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.....	14
Art. 33 - Diritto di interpello del contribuente.....	14
Art. 34 - Presentazione dell'istanza di interpello.....	14
Art. 35 - Istanza di interpello.....	15
Art. 36 - Adempimenti del Comune.....	15
Art. 37 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	16
CAPO II - AUTOTUTELA.....	16
Art. 38 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....	16

Art. 39 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa.....	16
CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	17
Art. 40 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	17
Art. 41 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione.....	17
Art. 42 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione.....	17
Art. 43 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio.....	17
Art. 44 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente.....	18
Art. 45 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento.....	18
Art. 46 - Atto di accertamento con adesione.....	18
Art. 47 - Perfezionamento della definizione.....	18
Art. 48 - Effetti della definizione.....	18
Art. 49 - Riduzione della sanzione.....	19
CAPO IV - RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	19
Art. 50 - Ravvedimento operoso.....	19
Art. 51 - Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di omessa denuncia.....	19
Art. 52 - Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di infedele denuncia.....	19
Art. 53 - Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di omesso e tardivo versamento.....	20
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	21
Art. 54 - Disposizioni finali.....	21
Art. 55 - Entrata in vigore.....	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Andria.
3. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Art. 3 - Rapporti, Informazioni e supporto al contribuente

1. L'amministrazione Comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria. Fornisce, altresì, supporto ai contribuenti nella loro interpretazione ed applicazione mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - d) interpello.
 - e) pubblicazione di documentazione tributaria in materia di tributi locali nel proprio sito internet.
2. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
3. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazione previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficace.
4. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

Art. 4 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione Comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine, provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione Comunale può altresì attuare modalità semplificate di comunicazione, come l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'.

Art. 5 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Art. 6 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'art. 1, comma 693, L. 147/2013,

il Funzionario Responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione Comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

Art. 7 - Pubblicità dei provvedimenti Comunali

Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria mediante:

- a) apertura di sportelli di ricevimento del pubblico;
- b) distribuzione di guide informative;
- c) affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- d) comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale;
- e) spazi informativi sul sito del Comune.

Art. 8 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale individua, anche disgiuntamente, le forme di gestione delle entrate comunali, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Oltre alla gestione diretta, possono essere utilizzate, per tutte o per alcune delle fasi del procedimento di gestione delle entrate, le seguenti forme di gestione, nei modi e nei limiti previsti dalla legge:
 - a) gestione associata con altri enti locali;
 - b) affidamento, anche in house, in regime di concessione, ad azienda speciale o società partecipata a capitale interamente pubblico;
 - c) affidamento, in regime di concessione, a società a partecipazione mista pubblico-privata, mediante gara a doppio oggetto, nella quale il socio privato è scelto fra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) affidamento, in regime di concessione, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, a soggetti terzi iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 o ad operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività.
3. Non costituisce concessione l'affidamento a terzi delle attività di accertamento, di riscossione, nonché dello svolgimento degli adempimenti materiali connessi ad entrate comunali, qualora queste si qualificano come mero supporto alla gestione complessiva dell'entrata, la cui titolarità e responsabilità rimane in capo all'ente, mediante il funzionario responsabile o il responsabile dell'entrata.

Le attività di cui al presente comma possono essere affidate, nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento vigente, a soggetti, iscritti alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997, ai sensi dell'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
4. È in ogni caso consentito affidare l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 2, lettera d), del presente regolamento, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997 ovvero non iscritti nell'albo previsto da tale norma, mediante le ordinarie procedure che regolano l'attività contrattuale del Comune. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, ed il contratto deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.
5. Gli atti di affidamento o di concessione disciplinano nel dettaglio le attività e le funzioni poste in capo al Terzo, anche con riferimento all'assunzione dei ruoli previsti all'art. 7 del presente regolamento.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità,

efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI: DEFINIZIONE E GESTIONE

Art. 9 - Individuazione delle entrate Comunali

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 10 - Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Il responsabile delle singole risorse di entrata è il Dirigente, il Responsabile del Servizio o altro soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.

Art. 11 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.
4. Le deliberazioni della Giunta Comunale di cui al comma precedente, che hanno ad oggetto la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle entrate, dovranno essere ratificate successivamente dall'Organo Consiliare entro 30 giorni dalla loro adozione. In tale sede il Consiglio Comunale provvederà a deliberare eventuali disposizioni alternative alla ratifica.

Art. 12 - Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI

Art. 13 - Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Entrate/Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative ai sensi dell'art. 1, comma 1091, L. 145/2018, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo, di cui all'art. 52 D. Lgs. 446/97, l'Ente può destinare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate, se necessario, ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore

entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti in applicazione dell'art. 1, D.L. 203/2005.

Le modalità per la costituzione e la ripartizione del relativo fondo incentivante sono disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, D. Lgs. 267/2000.

Art. 14 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Entrate/Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti,
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

Art. 15 - Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 *bis* L. 212/2000.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come meglio definiti nei seguenti commi 3 e 4.
3. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dal Comune riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o considerate presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione Comunale. Si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di un riscontro tra i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza di tali dati.
4. In particolare, non sussiste il diritto al contraddittorio per i seguenti atti:
 - a) avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi Comunali ed irrogazione delle relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati e informazioni nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, in quanto reperibili da banche dati Comunali o altre banche dati a disposizione dell'Ente, per i quali non sussiste obbligo di dichiarazione;
 - b) inviti al pagamento, avvisi bonari, solleciti di pagamento;
 - c) avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata derivi da elementi di natura oggettiva, ovvero dall'incrocio di dati nella disponibilità dell'amministrazione Comunale, e comunque risulti in modo certo e preciso, non in via presuntiva e non passibile di interpretazione;
 - d) rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - e) atti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, L. 160/2019;
 - f) rifiuto, espresso o tacito, del rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - g) ruolo e cartella di pagamento;
 - h) atti di cui all'art. 50, comma 2, DPR 602/1973, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguente ad atti già notificati al contribuente;
 - i) atti relativi all'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 DPR 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 *bis* del medesimo art. 77;
 - j) atti relativi al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 DPR 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 86;
 - k) diniego, espresso o tacito, sull'istanza di autotutela di cui al successivo art. 38 e diniego espresso sull'istanza di autotutela di cui al successivo art. 39;
 - l) diniego o revoca di agevolazioni, laddove gli stessi siano stati preceduti da informazioni o comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;

- m) atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 D. Lgs. 472/1997;
 - n) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e comunque risulti in modo certo, preciso e non in via presuntiva, ovvero sia effettuata sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tali casi, nell'atto emesso sono esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito tributario.
 6. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo non determina l'annullabilità dell'atto notificato né gli effetti di cui al successivo comma 14.
 7. Per i medesimi atti rimane ferma la possibilità per l'amministrazione Comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, qualora ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli.
 8. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti diversi da quelli di cui ai commi precedenti e gli atti la cui determinazione della base imponibile non sia oggettiva.
 9. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine di 60 (sessanta) giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto è finalizzato a rendere il contribuente edotto delle motivazioni della pretesa tributaria e deve indicare almeno i seguenti elementi:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa tributaria dell'Ente;
 - d) il termine di 60 giorni dalla data di notifica, per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/ o della richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) la facoltà per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione, entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto, in luogo delle controdeduzioni, come previsto da questo regolamento.
 10. Le controdeduzioni, presentate in carta semplice, devono contenere gli elementi idonei a rideterminare la pretesa tributaria; le stesse devono altresì essere adeguatamente motivate e documentate.
 11. Entro il termine di cui al precedente comma 9, è facoltà del contribuente chiedere di essere convocato, ovvero dell'amministrazione Comunale di convocare il contribuente qualora lo ritenga necessario.
 12. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'eventuale estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti amministrativi e previo versamento dei diritti di ricerca e riproduzione ivi previsti.
 13. L'accesso viene consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso agli eventuali dati personali presenti nel fascicolo che non siano strettamente necessari a tal fine, e nel rispetto, in ogni caso, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
 14. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 9. Ai sensi dell'art. 6 *bis*, comma 3, L. 212/2000, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 15. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
 16. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 9, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D. Lgs. 472/1997.

Art. 16 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare validamente i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti, se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile nominato dalla Giunta Comunale e contengono le seguenti indicazioni:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) il responsabile del procedimento;
 - c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - d) il termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - e) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - f) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
6. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
7. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 19.

Art. 17 - Annullabilità degli atti tributari

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'art. 7 *bis*, comma 2, L. 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al precedente art. 6, comma 3, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 18 - Nullità degli atti tributari

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D. Lgs. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 19 - Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma restando l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione e/o base imponibile.
2. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di ulteriori elementi da parte dell'Amministrazione Comunale. In tale ipotesi, nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati sia i nuovi elementi, che gli atti o i fatti attraverso i quali gli stessi sono venuti a conoscenza dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione Comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni

riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

2. E' fatto divieto all'Amministrazione Comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 21 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale o dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione Comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 22 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse Comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolar modo con riferimento ai criteri di cui all'art. 7, D. Lgs. 472/1997.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE

Art. 23 - Modalità di pagamento dei tributi

Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Art. 24 - Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 12,00 (dodici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 30,00 (trenta/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
3. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad Euro 30,00 (trenta/00).

Art. 25 - Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.

2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 3 punti percentuali; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 2 punti percentuali .
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Art. 26 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Dirigente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalla vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Art. 27 - Dilazioni di pagamento per accertamenti esecutivi ed ingiunzioni fiscali

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale:

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE	PERSONE GIURIDICHE
fino ad € 60.000,00	dichiarazione stato di temporanea difficoltà	valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa sulla base degli ultimi n. 2 bilanci depositati
Oltre € 60.000,00	<p>SOGGETTI SENZA PARTITA IVA: presentazione della dichiarazione isee e dichiarazione sostitutiva dpr 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà mobiliari ed immobiliari.</p> <p>SOGGETTI CON PARTITA IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le ditte individuali, società di persone e professionisti con regimi fiscali semplificati: la certificazione relativa all'Indicatore della situazione reddituale (ISEE) e dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione 	valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa sulla base degli ultimi n. 2 bilanci depositati

	lavorativa, proprietà mobiliari ed immobiliari, • per le ditte individuali, le società di persone e professionisti in contabilità ordinaria: valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa sulla base degli ultimi n. 2 bilanci depositati	
--	--	--

3. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema (in base alla disposizione normativa di cui alle lettere da a) ad f) del comma 796, art. 1, Legge 160/2019)

	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 3.000,00 €	5	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Oltre 20.000,00 €	37	72

Nel caso di contribuenti il cui ISEE non supera quello per beneficiare di contributi sociali a sostegno di particolari condizioni socio - economiche, nonché in altri casi particolari (motivati) che si presentino, il Funzionario Responsabile potrà consentire una maggiore dilazione rispetto a quella di cui al comma precedente;

4. Per importi superiori ad € 60.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici;
5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
10. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Tributi.
11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Art. 28 - Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.

2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore e all'entità del credito.

Art. 29 - Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 25, comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 (dodici/00).

Art. 30 - Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se, effettuati gli adempimenti relativi alle registrazioni contabili, esso viene riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Tributi.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. È ammessa la compensazione orizzontale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta di tributi comunali diversi; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
5. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Art. 31 - Compensazione su istanza del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
 - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
3. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 30 giorni ed effettuati gli adempimenti relativi alle registrazioni contabili, riconosce certo, liquido ed esigibile dal Servizio Tributi e comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

Art. 32 - Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
 - d) liquidazione contributi sociali.

TITOLO V - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RAVVEDIMENTO OPEROSO

CAPO I - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 33 - Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Art. 34 - Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per

fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 3.

3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Andria; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 28.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 35 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 34, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 34;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 36 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti

previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune di Andria.

Art. 37 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 35 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 36 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono annullabili gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO II - AUTOTUTELA

Art. 38 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

L'Amministrazione Comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza della parte interessata ed anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta, non intendendosi per tale la mera quantificazione dell'imposta dovuta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Ai sensi dell'art. 10 *quater*, L. 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione Comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, L. 20/1994, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
 4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g *bis*), D. Lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto, nonché avverso il rifiuto tacito trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. E' fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui alla precedente disposizione, il Comune ha la facoltà di procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, sia d'ufficio che previa istanza della parte interessata, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, qualora rilevi l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma 1 deve comunque essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico. Deve inoltre tenere conto della necessità di salvaguardare la certezza delle entrate tributarie, del rispetto del principio di proporzionalità di cui al precedente art. 12 e del ripristino della legalità. In ogni caso, la facoltà di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato che decide nel merito, favorevole all'Amministrazione Comunale.
3. In caso di presentazione di istanza da parte del contribuente ai sensi del comma 1, la stessa deve essere motivata con le ragioni di fatto e giuridiche che giustificano la richiesta, nonché adeguatamente documentata.
4. L'amministrazione comunale può comunicare l'esito dell'istanza con atto scritto e motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-*ter*), D. Lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente

articolo, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto. E' fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Anche in caso di esercizio del potere di autotutela facoltativa, trova applicazione il comma 3 del precedente art. 41.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 40 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 41 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 42 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Art. 43 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 44 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 45 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 44 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 42.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 46 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 47 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 27. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 27; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 18, comma 7, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 48 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del

procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponente sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 49 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

CAPO IV - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 50 - Ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal presente articolo può essere applicato a tutte le entrate tributarie Comunali per violazioni relative ad omessa e/o infedele denuncia e/o **omesso e tardivo versamento**. L'istituto è precluso in caso di accessi, sopralluoghi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, ovvero in caso di emissione di avvisi di accertamento per omessa e/o infedele denuncia per le medesime annualità.
2. Il ravvedimento operoso si perfeziona con la presentazione della denuncia o la regolarizzazione della stessa ed il pagamento di quanto dovuto (tributo o maggior tributo, sanzione, interessi).
3. Limitatamente alla Tassa sui Rifiuti (TARI), il ravvedimento operoso per omessa/infedele denuncia si intende perfezionato in seguito alla presentazione di regolare dichiarazione da parte del contribuente, in cui vengono dichiarate la corretta decorrenza dell'occupazione/detenzione e l'intenzione di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, nonché all'immediato versamento del dovuto, così come calcolato dal competente ufficio.

Art. 51 - Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di omessa denuncia

L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione di denuncia consente la riduzione della sanzione prevista nella misura che viene sotto specificata come segue:

termini ravvedimento	misura della sanzione
per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni	ad un decimo del minimo 10% = 100 (1/10)

Art. 52 - Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di infedele denuncia

L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di infedele presentazione di denuncia, consente la riduzione della sanzione prevista nella misura che viene sotto specificata, a seconda del termine entro cui avviene la regolarizzazione:

termini ravvedimento	misura della sanzione
se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso	ad un nono del minimo $5,55\% = 50*(1/9)$
se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	ad un ottavo del minimo $6,25\% = 50*(1/8)$
se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore	ad un settimo del minimo $7,14\% = 50*(1/7)$
se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6- bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (contraddittorio preventivo) , non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2- bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218	ad un sesto del minimo $8,33\% = 50*(1/6)$

Art. 53 - Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di omesso e tardivo versamento

L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di **omesso e tardivo versamento**, consente la riduzione della sanzione prevista nella misura che viene sotto specificata, a seconda del termine entro cui avviene la regolarizzazione:

termini ravvedimento	misura della sanzione
entro 15 giorni dalla scadenza	un decimo del minimo, che (il minimo è pari al 25%) - ulteriormente ridotto del 50% in applicazione dell'art. 13 del d.lgs.vo 471/1997 (versamenti effettuati entro 90 gg.), con l'ulteriore beneficio per gli importi versati con un ritardo non superiore ai 15 gg. per i quali si abbatte la misura ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: $0,083\% = ((25/2)*(1/10)*(1/15))$ - per ogni giorno di ritardo
dal 16° giorno, entro 30 giorni dalla scadenza	un decimo del minimo, che (il minimo è pari al 25%) - ulteriormente ridotto del 50% in applicazione dell'art. 13 del d.lgs.vo 471/1997 (versamenti effettuati entro 90 gg.): $1,25\% = ((25*(1/10))/2)$

dal 31° giorno, entro 90 giorni dalla scadenza	un nono del minimo, che è pari al 25% - ulteriormente ridotto del 50% in applicazione dell'art. 13 del d.lgs.vo 471/1997 (versamenti effettuati entro 90 gg.): $1,39\% = ((25*(1/9))/2)$
dal 91° giorno, entro 1 anno dalla scadenza	un ottavo del minimo, che è pari al 25% $3,125\% = (25*(1/8))$
dal 91° giorno, entro 2 anni dalla scadenza	un settimo del minimo, che è pari al 25% $3,57\% = (25*(1/7))$

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 54 - Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento Generale delle entrate approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 18/06/2020.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Art. 55 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2025